

# Comune di Cattolica



# Provincia di Rimini

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 365 DEL 24/05/2016

RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA PROMOSSO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 182/2008 CONTROPARTE SOCIETA' FINANZIARIA SACCARIFERA ITALO IBERICA SPA - DEFINITO CON SENTENZA N. 204/2015 - SALDO COMPETENZE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. GAETANO DOMENICO ROSSI CON DGC N. 29/2009 E ALL'AVV. GUIDO MASCIOLI - DOMICILIATARIO, A SEGUITO RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO CON DCC 31/2016

#### CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE 05

#### **SERVIZIO**

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

#### **DIRIGENTE RESPONSABILE**

Mara Minardi

#### IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 18/03/2009 il Sindaco veniva autorizzato a promuovere avanti alla Corte di Appello di Bologna un procedimento per la riforma della Sentenza del Tribunale di Rimini n. 182/2008 con la quale il Comune di Cattolica era stato condannato al pagamento in favore della società Finanziaria Saccarifera Italo Iberica della somma di € 563.351,18, oltre interessi , previo trasferimento, da parte della Società stessa al Comune di Cattolica, di n. 1080 azioni della Soc. Parconavi Spa, oltre alle spese ede onorari di causa;

RILEVATO che il patrocinio legale del predetto procedimento giudiziario, iscritto al R.G. n. 595/2009, veniva affidato all'Avv. Gaetano Domenico Rossi con studio in Rimini Corso D'Augusto n. 100 e all'Avv. Guido Mascioli di Bologna quale domiciliatario;

RILEVATO che il predetto procedimento giudiziario, protrattosi per circa 6 anni, si è concluso con sentenza n. 204/2015 con la quale il la Corte di Appello di Bologna ha accolto il ricorso e dichiarato valida ed operante la novazione/transazione novativa invocata dall'appellante di cui alla proposta accordo 28/11/2000, dichiarando entrambe le parti tenute ad adempiere le prestazioni previsti agli artt. 3, 4, 5, delle medesima proposta. La Corte di Appello ha dichiarato inoltre che il pagamento da parte del Comune di Cattolica del corrispettivo previsto all'art. 4 di detta proposta/accordo per l'acquisto di n. 1.080 azioni della società Parco Navi Spa oggetto di causa dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 5, previo adempmpimento da parte dell'alienante F.I.S.I. delle formalità necessarie alla intestazione a favore dell'Amministrazione comunale dei titoli medesimi

PRESO ATTO che con la citata sentenza 204/2015 la Corte d'Appello ha dichiarato l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio;

RITENUTO stante la complessità della controversia, che l'accoglimento dell'appello con l'integrale riforma della sentenza di primo grado, costituisca un risultato importante per il Comune che altrimenti avrebbe dovuto versare alla Societa Finanziaria Saccarifera Italo Iberica la somma di € 563.354,18 oltre ad interessi e spese di lite;

RICORDATO che il Comune, con l'atto di appello, aveva richiesto ed ottenuto la sospensione della esecutività della sentenza di 1° grado evitando così di pagare una ingente somma a carico del bilancio;

RICORDATO che determina dirigenziale n. 207/2009 assunta in esecuzione della citata deliberazione G.C. n. 29/2009, si prevedeva per l'affidamento dell'incarico di patrocinio una spesa di € 2.448,00, interamente pagata in acconto come segue:

- quanto ad € 1.836,00 con mandato di pagamento n. 2717/2009 a favore dell'Avv. Gaetano Domenico Rossi;
- quanto ad € 612,00 con mandato di pagamento n. 2718/2009 a favore dell'Avv. Guido Mascioli;

CONSIDERATO che l'Avv. Gaetano Domenico Rossi per l'attività legale svolta, a seguito della conclusione del procedimento con sentenza n. 204/2015, ha chiesto la liquidazione a saldo di Euro 29.349,63 lordi (€ 23.103,10 + CPA 4%+ IVA 22% + 36,42 riporto ancicipazioni al netto dell'acconto parcella 20/2009 per Euro 1.500,00+ CPA 2% ed IVA 20%);

CONSIDERATO inoltre che l'Avv. Guido Mascioli, a saldo dell'attività legale svolta, quale domiciliatario, ha chiesto la liquidazione a saldo di € 3.672,05 (€ 2.855,90 + Cpa 4% + IVA 22% al netto della parcella n. 32/2009 per € 500,00 + Cpa 2% + IVA 20%)

DATO ATTO che la differenza tra gli impegni di spesa assunti inizialmente e la somma definitiva da pagare, ad operazione conclusa, essendo particolarmente significativa, si configura come debito fuori bilancio così come affermato dalla Corte dei Conti – Regione Veneto, con il parere n. 7 del 26/03/2008, e dalla deliberazione n. 55/2013 della Corte dei Conti – Regione Liguria;

### VISTO l'art. 194 comma 1 lett. e) e comma 2) del D.lgs 267/2000:

- "1) Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: .... e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- 2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori"

RILEVATO che tale spesa è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di acquisizione di servizio, quale debito fuori bilancio con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 20/04/2016:

PRESO ATTO che l'incarico era stato regolarmente conferito ed il relativo impegno era stato assunto secondo la ordinaria procedura di spesa di cui all'art. 183 TUEL, seppure con un importo inferiore rispetto a quello necessario a soddisfare interamente la pretesa creditoria del professionista esterno;

RILEVATA, quindi, la necessità di assumere gli impegni di spesa, ulteriori rispetto a quelli assunti inizialmente, per la coperturan dei maggiori oneri di imprevedibile quantificazione pari a:

- € 29.349,63 a favore dell'Avvocato Gaetano Domenico Rossi;
- € 3.672,05 a favore dell'Avv. Guido Mascioli domiciliatario;

DATO ATTO che la suddetta spesa viene finanziata con risorse proprie disponibili sul Cap. 270002 espressamente previste nel bilancio di previsione 2016;

DATO ATTO inoltre che gli incarichi di patrocinio legale si configurano come contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi non sono sottoposti agli obblighi di

tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

PRESO ATTO inoltre che la società Saccarifera ha provveduto in data 18/04/2016 al rimborso di € 8.652,71 pari al 50% dell'imposta di registro relativa ai due gradi di giudizio;

#### VISTI:

- l'art.23, comma 5, della legge 27.12.2002 n.289
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art.52 del vigente Regolamento di contabilità;

#### DETERMINA

- 1) di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, a seguito riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett e) del D.lgs 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio con DCC 31/2016, l'importo di € 29.349,63 inclusa Iva e Cpa per il pagamento all'Avv. Gaetano Domenico Rossi del saldo delle competenze per l'incarico di patrocinio legale svolto nella causa citata;
- 2) di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, a seguito riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett e) del D.lgs 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio con DCC 31/2016, l'impoto di € 3.672,05 inclusa Iva e Cpa per il pagamento all'Avv. Guido Mascioli delle competenze quale domiciliatario nella citata causa;
- 3) di imputare la spesa di € 33.021,68 sul Cap. 270002 "Spese per incarichi di patrocinio legale" del bilancio di previsione 2016 codice Siope 1331 Piano dei Conti 1.03.02.11.006 Patrocinio legale;
- 4) di accertare la somma di € 8.652,71 sul capitolo 700004 del Bilancio di previsione corrente esercizio Codice Siope 3516 Piano dei conti 3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese;
- 5) di individuare nel sig. Marco Nanni Ufficio Contnzioso e Affari Legali, quale responsabile del precedimento per atti di adempimento di cui alla presente determinaziona;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità

contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 24/05/2016

# Firmato MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)